



UNITÀ SINDACALE
Falcri Silcea
Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA
Tel. 068416336 - Fax 068416343
www.unisin.it



Roma, 19 gennaio 2015

Prot. n. 18/2015
trasmesso via e-mail

A TUTTE LE STRUTTURE

LL.SS

TFR IN BUSTA PAGA

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato con anzianità di almeno 6 mesi, di ottenere l'erogazione della quota di TFR (Trattamento di Fine Rapporto, art. 2120 c.c.) maturata mensilmente, direttamente in busta paga. La norma (art. 1, comma 26) prevede tale possibilità, in via sperimentale, per il periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. L'opzione è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno già destinato il TFR alla previdenza complementare: in tal caso, per il periodo sopra indicato, per i lavoratori che avranno optato per il TFR in busta paga la contribuzione al Fondo di previdenza complementare sarà costituita esclusivamente dal contributo del datore di lavoro e del lavoratore.

Le modalità operative saranno definite mediante un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà emanato entro il 31 gennaio prossimo.

Non potranno esercitare questa opzione i lavoratori agricoli e domestici, quelli delle aziende sottoposte a procedure concorsuali e delle aziende in crisi ex art. 4 L. 297/1982.

La scelta di percepire la quota mensile del TFR in busta paga sarà irreversibile al 30 giugno 2018.

Effetti fiscali

L'erogazione della quota mensile del TFR in busta paga comporta, a fronte di una maggiore disponibilità del reddito mensile con un incremento pari a circa il 7,40%, una maggiore tassazione ed inciderà negativamente su assegni familiari (ANF) e sulla certificazione ISEE. La quota di TFR percepita in busta paga, infatti, sarà sottoposta a

tassazione ordinaria (diversamente dal regime ordinario di tassazione separata proprio del TFR) e farà cumulo con il reddito del periodo comportando una maggiore aliquota marginale di tassazione IRPEF ed incidendo sulle addizionali. Al contempo, comporterà una riduzione delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per i familiari a carico.

Di seguito una tabella esemplificativa degli effetti sul reddito, su due classi di reddito annuo:

Reddito annuo	20.000 €	29.000 €
TFR mensile in busta paga	123,00 €	179,00 €
Reddito annuo totale	21.141 €	31.148 €
Irpef lorda su TFR mese	399,87 € (aliquota 27%)	816,00 € (aliquota 38%)
Riduzione detrazioni lavoro dipendente	66,00 €	78,00 €
Irpef su TFR con tassazione separata (aliquota media 24%)	355,00 € (aliquota media 24%)	537,00 € (aliquota media 25%)
Incremento tassazione annua complessiva	111,00 €	357,00 €

Effetti sulle aziende

L'erogazione del TFR in busta paga potrebbe privare le aziende di una riserva di liquidità. Per far fronte a questa evenienza, il cui impatto potrebbe essere significativo soprattutto sulle aziende di minori dimensioni, la norma prevede che le imprese con meno di 50 dipendenti possano finanziare l'erogazione delle quote mensili del TFR da pagare in busta paga mediante prestiti bancari con banche convenzionate. Questi prestiti avranno tassi di interesse omnicomprensivi non superiori a quello stabilito per la rivalutazione del TFR (1,5% + 75% dell'inflazione).

La garanzia per questi finanziamenti sarà assicurata da un fondo speciale presso l'INPS, che avrà una dotazione iniziale di 100 milioni di euro e sarà alimentato con un contributo dello 0,2% sulle retribuzioni a carico delle imprese che fruiranno di tali finanziamenti.

Le aziende che provvederanno con proprie risorse al pagamento delle quote mensili del TFR in busta paga, potranno dedurre dal reddito d'impresa una parte (4% o 6% se abbiano, rispettivamente, fino a 9 dipendenti o più) delle quote erogate. E saranno esonerate dal versamento del contributo al fondo di garanzia per il TFR.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZINOALE